

1. COS'È

La **CONDIZIONALITÀ** è l'insieme di regole che gli agricoltori europei devono rispettare per garantire **standard elevati di difesa dell'ambiente e del territorio, sicurezza alimentare e salute pubblica, benessere degli animali**.

Questi obiettivi si traducono in specifici comportamenti e requisiti aziendali, il cui rispetto è finalizzato a rafforzare l'agricoltura europea nella sua **sostenibilità ambientale e competitività di mercato**.

Gli impegni di condizionalità rappresentano così un vero e proprio codice di comportamento, varato dall'Unione Europea nel 2003 e adottato in Italia già dal 2005, che è stato valorizzato dalla recente revisione della Politica Agricola Comune (Health Check della PAC).

Il rispetto di questi impegni rappresenta da una parte "condizione" per poter accedere ai **finanziamenti** del primo pilastro della PAC e delle principali misure "a superficie" (Asse 2) dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR), dall'altra consente di evitare le sanzioni previste per i casi di inadempienza.

In questa brochure sono riportati in modo sintetico ma puntuale i requisiti di buone pratiche agricole e zootecniche per una corretta applicazione della condizionalità.

PER CONOSCERE I DETTAGLI DEGLI IMPEGNI DA RISPETTARE NELL'AZIENDA CONSULTARE IL FASCICOLO AZIENDALE, RIVOLGERSI AL CENTRO DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA) DI FIDUCIA OPPURE ALLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE DI PRODUTTORI (OP).

2. IL NUOVO DECRETO

Mettendo a frutto anche l'esperienza applicativa dei primi cinque anni, il **Decreto n. 30125/2009 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali** introduce importanti novità rispetto al passato:

- l'estensione di alcuni obblighi di condizionalità ai beneficiari delle azioni ambientali realizzate nell'OCM ortofrutta;
- nell'ambito dei Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO) l'impiego dei fitofarmaci tale da garantire residui chimici entro i limiti massimi di legge per i prodotti destinati all'alimentazione;
- l'introduzione nell'ambito dei vincoli delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA):
 - del rispetto delle procedure di autorizzazione per l'utilizzo delle acque a fini irrigui;
 - dell'impegno ad assicurare una copertura vegetale dei terreni a rischio di erosione nel periodo in cui la piovosità è maggiore.

Il decreto rimanda alle Delibere regionali di recepimento la possibilità di integrare gli impegni, sulla base delle singole specificità territoriali, per favorire la migliore adattabilità dei requisiti richiesti agli agricoltori.

Ulteriori dettagli sui criteri di controllo sono riportati nella circolare di Agea e degli Organismi pagatori. Maggiori informazioni sulle norme da rispettare sono disponibili nella sezione "Ambiente" del sito www.reterurale.it o sul sito della Regione.

6. LA NORMATIVA

Atto	Normativa UE	Normativa nazionale	Descrizione
A1, A5	Dir. 2009/147/CE, Dir. 92/43/CEE	DPR 357/97, D.M. 03/09/02, D.M. 17/10/07, D.M. 19/06/09, Delibera 26/03/08	Conservazione uccelli e Rete Natura 2000
A2	Dir. 80/68/CE	D.lgs. 03/04/06 n. 152	Protezione acque sotterranee
A3	Dir. 86/278/CEE	D.lgs. 27/01/92 n. 99	Utilizzo fanghi di depurazione
A4	Dir. 91/676/CEE	D.lgs. 03/04/06 n. 152, D.M. 19/04/99, D.I. 07/04/06	Nitrati da fonti agricole
A6	Dir. 2008/71/CE	DPR 317/96, D.M. 16/05/07, O.M. 12/04/08	Identificazione e registrazione animali
A7	Reg. 1760/2000/CE	DPR 317/96, D.M. 16/05/07, DPR 437/2000, D.M. 18/07/01, D.M. 31/01/02, D.M. 07/06/02, Provvedimento 26/05/05	
A8	Reg. 21/2004/CE	DPR 317/96, D.M. 16/05/07	
B9	Dir. 91/414/CEE	D.lgs. 194/95, DPR 290/2001 Circ. 30/10/02, D.M. 09/08/02, D.M. 27/08/04	Utilizzo prodotti fitosanitari
B10	Dir. 96/22/CE, modificata dalla Dir. 2003/74/CE	Decreto dir. 14/10/04, D.lgs. 158/06	Somministrazione sostanze agli animali
B11	Reg. 178/2002/CE, Reg. 852/04/CE, Reg. 853/04/CE, Reg. 2377/90/CEE, Reg. 183/05/CE, Reg. 396/05/CE*	D.I. MAP-MIPAF 27/05/04, D.I. MAP-MIPAF 14/01/05, L.G. Conf. Stato-Regioni, Prov. 18/04/07, D.M. 09/08/02, D.M. 27/08/04, D.lgs. 158/06	Sicurezza alimentare
B12, B13, B14, B15	Reg. 999/01/CE, Dir. 2003/85/CE, Dir. 92/119/CEE, Dir. 2000/75/CEE	D.lgs. 274/06, DPR 362/96, O.M. 12/07/08, D.lgs. 225/03	Prevenzione delle malattie degli animali
C16, C17, C18	Dir. 2008/119/CE, Dir. 2008/120/CE, Dir. 98/58/CEE	D.lgs. 533/92 e Nota Min. Salute del 25/07/06, D.lgs. 534/92 e Nota Min. Salute 02/03/05, D.lgs. 146/2001 e Circ. Min. Salute 10/2001	Benessere degli animali

Norma	Standard	Normativa nazionale	Descrizione
1. MISURE PER LA PROTEZIONE DEL SUOLO	1.1	D.M. 30125 del 22/12/2009 - Allegato 2	Gestione minima delle terre che rispettano le condizioni locali specifiche
	1.2	D.M. 30125 del 22/12/2009 - Allegato 2	Copertura minima del suolo*
	1.3	D.M. 30125 del 22/12/2009 - Allegato 2	Mantenimento dei terrazzamenti
	2.1	D.M. 30125 del 22/12/2009 - Allegato 2	Gestione delle stoppie
	2.2	D.M. 30125 del 22/12/2009 - Allegato 2	Avvicendamento delle colture
3. MISURE PER LA PROTEZIONE DELLA STRUTTURA DEL SUOLO	3.1	D.M. 30125 del 22/12/2009 - Allegato 2	Uso adeguato delle macchine
	4.1	D.M. 30125 del 22/12/2009 - Allegato 2	Protezione del pascolo permanente
4. MISURE PER IL MANTENIMENTO DEI TERRENI E DEGLI HABITAT	4.2	D.M. 30125 del 22/12/2009 - Allegato 2	Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli
	4.3	D.M. 30125 del 22/12/2009 - Allegato 2	Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative
	4.4	D.M. 30125 del 22/12/2009 - Allegato 2	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio
	4.5	D.M. 30125 del 22/12/2009 - Allegato 2, Decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945 n. 475	Divieto di estirpazione degli olivi
	4.6	D.M. 30125 del 22/12/2009 - Allegato 2	Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati
5. MISURE PER LA PROTEZIONE E LA GESTIONE DELLE ACQUE	5.1	D.M. 30125 del 22/12/2009 - Allegato 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione*
	5.2	D.M. 30125 del 22/12/2009 - Allegato 2	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua**

* Requisiti e standard applicati a partire dal 1° Gennaio 2010
** Standard applicato a partire dal 1° Gennaio 2012

N.B. I testi di questo documento rappresentano una sintesi esplicativa e pertanto non sostituiscono le specifiche disposizioni della normativa comunitaria e nazionale in materia di condizionalità

LA RETE RURALE NAZIONALE

La Rete Rurale Nazionale (RRN) è il programma con cui l'Italia partecipa al più ampio progetto della Rete Rurale Europea (RRE) e con cui si accompagnano e si integrano tutte le attività legate allo sviluppo delle aree rurali nel periodo 2007 - 2013. In un contesto in cui tutti gli interventi di sviluppo rurale sono gestiti direttamente dalle Regioni, la rete nazionale opera anche per migliorare i modelli di governance, favorire le capacità progettuali e lo scambio di informazioni, le buone prassi e le innovazioni.

La RRN opera sotto la responsabilità ed il coordinamento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale, che rappresenta l'Autorità di gestione del relativo programma. Nella Rete Rurale Nazionale sono rappresentati oltre 130 partners nazionali e internazionali, chiamati a partecipare a un tavolo di lavoro permanente, con il fine di valutare i risultati dell'attuale programmazione e avviare riflessioni e fornire suggerimenti e soluzioni per le politiche future.

Il Piano di comunicazione condizionalità è realizzato dalla Rete Rurale Nazionale nell'ambito delle attività di informazione sul Piano Strategico Nazionale.

RETE RURALE NAZIONALE 2007-2013

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale e della qualità
Direzione generale della competitività per lo sviluppo rurale
Via XX Settembre, 20 - 00187 - Roma
reterurale@politicheagricole.gov.it
www.reterurale.it



"Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali"

3. A CHI SI APPLICA

Si applica alle aziende agricole che presentano una domanda per i seguenti regimi di aiuto comunitario:

1. Regime di Pagamento Unico.
2. Pagamenti supplementari (articolo 68) per avvicendamento, qualità, zootecnia, assicurazioni agevolate.
3. Misure "a superficie" dell'Asse 2 dei Programmi di sviluppo rurale (PSR).
4. Estirpazione e ristrutturazione dei vigneti e "vendemmia verde".
5. Azioni ambientali previste nei programmi operativi del settore ortofrutticolo.

PER GESTIRE MEGLIO GLI OBBLIGHI DI CONDIZIONALITÀ RIVOLGERSI ALLE STRUTTURE E AI TECNICI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI CONSULENZA AZIENDALE AUTORIZZATE DALLA REGIONE (FINANZIABILI DALLA MISURA 114 DEI PSR).



LA CONDIZIONALITÀ:

GLI OBIETTIVI E LE REGOLE DA SEGUIRE PER RISPETTARE GLI OBBLIGHI E ACCEDERE AI FINANZIAMENTI DELLA PAC

PIANO STRATEGICO DELLO SVILUPPO RURALE "L'AGRICOLTURA A BENEFICIO DI TUTTI"

4. IL SISTEMA DEI CONTROLLI

Il rispetto degli obblighi di condizionalità (CGO e BCAA) a carico delle aziende agricole e zootecniche è sottoposto a un sistema di controllo che fa capo a diversi organismi pubblici. L'inosservanza totale o parziale di queste norme comporta la riduzione, sino alla revoca, nei casi più gravi, dei finanziamenti comunitari.

Chi effettua i controlli:

- ➔ Organismi pagatori, che selezionano ogni anno un campione di aziende tra quelle che presentano domande di aiuto;
- ➔ Servizi Veterinari delle ASL di competenza, nell'ambito della pianificazione dei controlli igienico-sanitari e dei piani di profilassi;
- ➔ Altri soggetti che eseguono una sorveglianza attiva sul territorio (Corpo Forestale dello Stato, Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, ecc.).

I risultati di questi controlli sono comunicati agli Organismi Pagatori competenti per territorio, che ne verificano l'esito a livello aziendale e, nei casi di mancato rispetto di uno o più impegni, definiscono il livello di riduzione applicabile all'ammontare degli aiuti richiesti dall'azienda.

5. QUALI SONO LE SANZIONI

La valutazione dell'esito dei controlli, ai fini della determinazione della sanzione, è effettuata attraverso dei "parametri di verifica": portata, gravità, durata dell'infrazione. In base alla valutazione complessiva di questi parametri le infrazioni possono essere considerate:

- **Minori:** l'infrazione riguarda una minima superficie aziendale soggetta a vincolo ed è di lieve entità in termini di gravità e durata. In questi casi **non si applica sanzione** ma l'azienda deve adempiere agli impegni violati entro la campagna successiva con un'azione correttiva.
- **Commesse per negligenza:** quando l'infrazione riguarda una estesa superficie aziendale soggetta a vincolo, con parametri di gravità e durata di media o alta entità, come nel caso in cui l'infrazione produca effetti al di fuori dell'azienda. In questi casi la **riduzione** dei pagamenti annuali può essere dell'1%, del 3% o del 5%.
- **Intenzionali:** quando l'infrazione riguarda l'intera superficie aziendale soggetta a vincolo o la maggior parte di essa (≥ 80%), con parametri di gravità e durata elevati. In questi casi la **riduzione** dei pagamenti annuali è di norma pari al 20%.

Nei casi di infrazioni commesse per negligenza o intenzionalità è necessario, ove possibile, adempiere agli impegni violati nella campagna successiva con una azione di ripristino. Laddove tale azione non sia effettuata, l'accertamento di una ulteriore infrazione negli anni seguenti (**ripetizione**) può comportare la **triplicazione** della sanzione comminata in precedenza, fino all'**esclusione** dal pagamento annuale.

LA CONDIZIONALITÀ:

ECCO IL VADEMECUM DEGLI IMPEGNI PER AGRICOLTORI E ALLEVATORI



BUONE PRATICHE AGRICOLE

GESTIONE SOSTENIBILE DEL SUOLO

Per contrastare l'erosione del suolo, dovuta allo scorrimento superficiale dell'acqua piovana, l'agricoltore deve:

- mantenere in buono stato la rete aziendale di sgrondo delle acque e la baulatura;
- non bruciare le stoppie e le paglie (nel rispetto delle disposizioni regionali) e provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali;
- evitare di effettuare livellamenti non autorizzati.

Nei terreni che manifestano fenomeni erosivi o fenomeni franosi

- eseguire solchi acquai temporanei sui terreni in pendenza quando privi di copertura vegetale, per garantire il deflusso dell'acqua piovana nei fossi collettori e alvei naturali disposti ai bordi dei campi;
 - mantenere inerbiti per l'intero anno i terreni a seminativo non più coltivati;
- DAL 2010** ASSICURARE LA COPERTURA VEGETALE PER ALMENO 90 GIORNI PER IL PERIODO IN CUI LA PIOVOSITÀ È MAGGIORE, IN ALTERNATIVA ADOTTARE TECNICHE DI LAVORAZIONE LEGGERA DEL TERRENO (ES. RIPUNTATURA,...).

Per mantenere la struttura e la fertilità del suolo, l'agricoltore è tenuto a:

- effettuare le lavorazioni del terreno in condizioni di umidità appropriate (stato di "tempera");
- non bruciare le stoppie e le paglie (nel rispetto delle disposizioni regionali) e provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali;
- non effettuare monosuccessioni di cereali (frumento duro e tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro, mais e sorgo) per più di 5 anni consecutivi (a partire dal 2008).

SICUREZZA ALIMENTARE E BUONE PRATICHE FITOSANITARIE

Per garantire la sicurezza alimentare e la rintracciabilità di alimenti e mangimi l'agricoltore deve:

- stoccare e manipolare le derrate in modo separato rispetto ai prodotti fitosanitari e alle sostanze pericolose (carburanti, lubrificanti, batterie esauste...);
 - tenere aggiornate le registrazioni relative alle movimentazioni in entrata ed in uscita di foraggi e componenti dei mangimi;
 - registrare le analisi con rilevanza per la salute umana effettuate su piante o prodotti vegetali;
- DAL 2010** UTILIZZARE I FITOFARMACI IN MODO TALE DA GARANTIRE RESIDUI CHIMICI ENTRO I LIMITI MASSIMI DI LEGGE PER I PRODOTTI DESTINATI ALL'ALIMENTAZIONE.

Per garantire un corretto utilizzo dei prodotti fitosanitari l'agricoltore che acquista/utilizza i prodotti deve: *

- tenere un'accurata registrazione dei trattamenti effettuati all'interno del cosiddetto "Quaderno di campagna";
- essere in grado di documentare l'acquisto di fitofarmaci (fatture, scheda trattamento contoterzisti, ecc.);
- possedere un'autorizzazione ("patentino"), rilasciata dai competenti uffici regionali, per l'acquisto e l'impiego di prodotti classificati come "molto tossici T+", "tossici T" o "nocivi XN" e farne riportare il numero nei relativi moduli d'acquisto;
- rispettare le prescrizioni previste nell'etichetta, compreso l'uso dei dispositivi di protezione individuale adatti al livello di tossicità;
- prevedere un luogo dell'azienda con accesso protetto per il corretto immagazzinamento dei fitofarmaci e assicurare il corretto smaltimento dei contenitori vuoti.

Se l'agricoltore ha presentato una domanda per le misure agroambientali nell'ambito del PSR, sono previsti i seguenti requisiti aggiuntivi: *

- effettuare la verifica funzionale dell'attrezzatura per l'irrorazione (almeno il rilascio quinquennale di un attestato emesso da tecnico o struttura specializzata);
- assicurare il rispetto delle disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili.

TUTELA DELLE ACQUE E BUONE PRATICHE IRRIGUE

Per proteggere le acque dall'inquinamento dovuto alla dispersione di sostanze pericolose, l'agricoltore deve: *

- evitare perdite dai contenitori o distributori (di carburanti, di oli e lubrificanti, ecc.) e, se necessario, conservare lubrificanti usati, filtri, batterie esauste o altri prodotti chimici o involucri di fitosanitari, in luoghi protetti e su pavimentazione impermeabile;
- disporre dell'autorizzazione per lo scarico di sostanze pericolose derivanti da attività agroindustriali prevalenti rispetto all'attività agricola.

Per favorire la corretta gestione delle risorse idriche l'agricoltore deve: *

DAL 2010 GARANTIRE, OVE PREVISTO, IL RISPETTO DELLE PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE (CONCESSIONE, LICENZA DI ATTINGIMENTO...) PER L'UTILIZZO DELLE ACQUE A FINI DI IRRIGAZIONE. L'IMPEGNO SI RITIENE RISPETTATO QUALORA SIA IN CORSO L'ITER PROCEDURALE NECESSARIO AL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE.

Per escludere rischi ambientali e per la salute pubblica nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione, l'agricoltore deve:

- disporre di copia della documentazione relativa all'origine, alla natura, alle modalità di utilizzo dei fanghi (il formulario di identificazione dei fanghi, l'autorizzazione allo spandimento, il registro di utilizzazione dei terreni, la notifica agli Enti competenti dell'inizio della/e operazione/i di utilizzazione dei fanghi);
- assicurarsi che lo spandimento dei fanghi sia effettuato nel rispetto delle condizioni tecnico-agronomiche previste dalla normativa (divieto di utilizzo su terreni allagati o soggetti a esondazioni, terreni in forte pendio, terreni con pH molto acido, divieto di utilizzo per talune colture in alcune fasi, ecc.).

Per assicurare la protezione delle acque dall'inquinamento dovuto ai nitrati di origine agricola, l'agricoltore che distribuisce effluenti zootecnici sui terreni ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN) deve: *

- rispettare le disposizioni del Piano di azione regionale;
- comunicare alle autorità competenti (normalmente il Comune o la Provincia) l'utilizzazione degli effluenti sui terreni aziendali;
- stilare un programma di fertilizzazione dei suoli (Piano di Utilizzazione Agronomica - PUA);
- immagazzinare correttamente gli effluenti per evitare dispersioni accidentali dei nitrati;
- avere una sufficiente capacità di stoccaggio degli effluenti, secondo i parametri stabiliti dalla Regione;
- seguire regole di utilizzazione che riducano o eliminino il rischio di inquinamento (evitare il periodo invernale, i terreni scoscesi o allagati, vicini a laghi o corsi d'acqua, ecc.);
- rispettare il limite annuo di azoto apportato al terreno pari a 170 kg/ha;
- utilizzare effluenti "maturo", che hanno il massimo potere fertilizzante ed il minimo effetto inquinante.

Se l'agricoltore ha fatto richiesta per i pagamenti agroambientali nell'ambito del PSR della propria Regione, sono previsti requisiti aggiuntivi sui terreni NON ricadenti nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN): *

- si applicano gli impegni sopraelencati, ma il limite annuo di azoto apportato al terreno non può superare i 340 kg/ha.

BUONE PRATICHE ZOOTECNICHE

RINTRACCIABILITÀ, IGIENE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

Per garantire la rintracciabilità e la corretta gestione degli animali l'allevatore deve:

- richiedere al Servizio Veterinario della ASL di competenza un apposito codice aziendale;
- assicurarsi che tutti gli animali presenti negli allevamenti (bovini, bufalini, ovini, caprini e suini) abbiano il marchio auricolare o il tatuaggio;
- assicurarsi che bovini e bufalini siano registrati nella Banca Dati Nazionale. A partire dal 2010, l'obbligo riguarda anche i capi ovicaprini da riproduzione;
- possedere ed aggiornare il registro di stalla con il numero dei capi presenti, le nascite e i decessi, l'indicazione della movimentazione (in entrata e in uscita) dei capi;
- assicurarsi che gli animali importati da Stati appartenenti all'Unione Europea conservino i marchi assegnati; se importati da Paesi extra UE, devono essere registrati entro 7 giorni dal controllo alle frontiere.

Per favorire il naturale accrescimento degli animali l'allevatore non deve:

- somministrare agli animali sostanze ad azione ormonale, salvo esplicita autorizzazione del veterinario di fiducia. Nei casi di trattamento controllato, dovrà essere rispettato il cosiddetto "periodo di sospensione", durante il quale i prodotti dell'animale trattato non potranno essere messi in vendita.

Per proteggere la salute degli animali l'allevatore deve, a seconda delle diverse specie:

- rispettare misure specifiche per la prevenzione, la lotta, il controllo e l'eradicazione delle malattie più pericolose e diffuse: encefalopatie spongiformi, afta epizootica, malattia vescicolare dei suini, morbo "lingua blu" degli ovini.

Per garantire il benessere degli animali l'allevatore deve:

- rispettare le norme minime per la protezione degli animali negli allevamenti, in particolare per i vitelli e i suini. Gli impegni a carico dell'allevatore sono sia di tipo strutturale (ambienti sani e privi di pericoli) che di comportamento e conoscenza (assiduità nella cura, buona preparazione tecnica del personale).

Per garantire la sicurezza alimentare e la rintracciabilità di alimenti e mangimi l'allevatore deve:

- usare correttamente additivi e prodotti veterinari, stoccando e manipolando separatamente mangimi, alimenti trattati a scopi medici, prodotti veterinari, sostanze pericolose e prodotti chimici;
- registrare alimenti, mangimi (costituenti e destinazione) e trattamenti somministrati agli animali, nonché i relativi risultati di analisi con rilevanza ai fini della salute umana.

Se l'allevatore produce latte crudo deve:

- garantire la buona salute degli animali da cui il latte proviene e i requisiti di pulizia delle strutture utilizzate;
- assicurare buoni requisiti igienici nelle fasi di mungitura, trasporto, stoccaggio, registrando la destinazione del latte.

Se l'allevatore produce latte fresco deve:

- tenere aggiornate le registrazioni previste dal Manuale aziendale di rintracciabilità.

Se l'allevatore produce uova deve:

- assicurare le buone condizioni di conservazione delle uova (pulizia, non esposizione alla luce...);
- identificare e registrare le uova vendute e la loro prima destinazione.

Per assicurare la protezione delle acque dall'inquinamento dovuto ai nitrati di origine agricola l'allevatore deve:

- immagazzinare correttamente gli effluenti prodotti, per evitare dispersioni accidentali dei nitrati;
- avere una capacità di stoccaggio degli effluenti corrispondente a quanto ne produce, secondo parametri fissati.

TUTELA DELL'HABITAT E DEL PAESAGGIO

Per tutelare l'habitat e proteggere la fauna selvatica nei terreni all'interno dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) appartenenti alla Rete Natura 2000, l'agricoltore e l'allevatore devono:

- rispettare gli impegni di gestione aziendale previsti dalle misure di conservazione o dai Piani di gestione approvati dagli Enti competenti a livello regionale;
- effettuare la Valutazione di incidenza per tutte le operazioni che abbiano un impatto sulle aree in questione.

In assenza di specifiche regole di gestione, si applicano i seguenti impegni:

- divieto di bruciatura di stoppie e paglie;
- divieto di conversione delle superfici a pascolo permanente;
- divieto di eliminazione dei terrazzamenti e di esecuzione di livellamenti non autorizzati;
- copertura vegetale o seminata durante tutto l'anno con esecuzione di sfalci/trinciatura annuali, nel rispetto del divieto di intervento tra il 1° marzo ed il 31 luglio di ogni anno al fine di preservare l'avifauna selvatica.

Per tutelare l'habitat nei terreni NON ricadenti nelle aree Natura 2000:

- non convertire le superfici destinate a pascolo permanente ad altri usi;
- evitare la propagazione delle infestanti nei terreni agricoli tramite operazioni di sfalcio o equivalenti, tranne che nel periodo dal 15 marzo al 15 luglio, per non disturbare la nidificazione degli uccelli selvatici;
- mantenere una equilibrata densità di bestiame da pascolo per ettaro di superficie pascolata secondo le specifiche disposizioni regionali (minimo 0,2 - massimo 4 UBA/ha anno).

Per preservare gli elementi caratteristici del paesaggio e garantire un equilibrato sviluppo vegetativo l'agricoltore deve:

- non estirpare le piante di olivo, effettuare una potatura almeno quinquennale nonchè un'eliminazione di rovi e infestanti e una spollonatura almeno triennale;
- per i vigneti, effettuare una potatura invernale entro il 30 maggio ed eliminare rovi e infestanti almeno una volta ogni tre anni;
- non eliminare siepi, alberi isolati, in gruppo o in filari, stagni e muretti a secco.

OCM ORTOFRUTTA:

dal 2010 gli impegni si applicano anche ai beneficiari delle seguenti azioni ambientali dei Programmi Operativi:

- * produzione integrata e biologica
- * verifica taratura irroratrici
- * gestione ecologica dei rifiuti
- * tutela qualità delle acque e risparmio idrico
- * gestione del suolo